



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 13 dicembre 2011

Prot. n. 321/11

raccomandata r/r

AL MINISTRO DELL' INTERNO
Dott.ssa Anna Maria CANCELLIERI

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Dott. Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Dott.ssa Roberta PREZIOTTI

ALL'UFFICIO PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI
Dott. Giuseppe CERRONE

Oggetto: **SENTENZE CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO CONCORSO A CAPO SQUADRA PER IL 40 PER CENTO DEI POSTI DECORRENZA 01.01.2007.**

Come è noto, il TAR del Lazio con sentenze n. 32779/2010 e n. 32865/2010 depositate in segreteria in data 13 e 19 ottobre 2010, ha annullato "*l'atto di approvazione della graduatoria costituentene oggetto*" ovvero la graduatoria finale del concorso a capo squadra per il 40 per cento dei posti disponibili decorrenza 01.01.2007, e ordinato che "*la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa*".

Il Consiglio di Stato, a cui l'amministrazione è ricorsa in appello, dopo aver, in via cautelare, sospeso con apposite ordinanze l'esecutività delle sentenze di cui sopra, con sentenze n. 3612/2011 e n. 3613/2011 depositate in segreteria in data 14 giugno 2011, ha respinto gli appelli e confermato le sentenze di primo grado e, quindi, l'annullamento del concorso in oggetto.

Anche nelle medesime sentenze è contenuto l'ordine "*che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa*".

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, tali sentenze sono immediatamente esecutive, tanto è vero che in calce alle stesse è contenuto l'ordine di esecuzione impartito all'amministrazione.

Con nota prot. n. [194/11](#) dell'11/07/2011 il CONAPO aveva richiesto a codesto Dipartimento di prendere atto della sentenza, nonché di convocare le organizzazioni sindacali per un confronto sulla materia, al fine di definire misure idonee e porre le basi per provvedimenti di riordino delle carriere, senza peraltro ottenere nessuna risposta.

Analoghe richieste sono state effettuate anche durante successive riunioni, nell'indifferenza dell'amministrazione. A seguito poi di precise richieste del Conapo, l'estate scorsa avevamo ricevuto notizie informali, da parte di autorevoli esponenti di codesto Dipartimento, che lasciavano trasparire la ferma intenzione di voler impugnare le suddette decisioni di appello, mediante presentazione di apposito ricorso per revocazione al Consiglio di Stato.

Convinti, quindi, che l'amministrazione avesse presentato ricorso per la revocazione delle citate sentenze n. 3612/2011 e n. 3613/2011, ne attendevamo l'esito, non potendo certo entrare in una discussione che spetta al Giudice amministrativo e non al sindacato.

Ora, non avendo cognizione della data di eventuale notifica delle decisioni appena menzionate (anche ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa), al fine di ricevere aggiornamenti e informazioni in merito ci siamo rivolti alla Segreteria del Consiglio di Stato, la quale ci ha dato notizia che allo stato, non risulta pendente alcuna azione revocatoria avverso le sentenze in oggetto.

Non risultano presentate azioni in opposizione, nemmeno da parte dei neo capi squadra 40% 2007, nella loro qualità di contro interessati.

Pertanto, pur essendo a conoscenza dei termini decadenziali per il deposito degli eventuali ricorsi per revocazione, con la presente si chiede di ricevere formalmente notizie sull'eventuale proposizione delle suddette azioni impugnatrici da parte dell'amministrazione, se presentate.

Viceversa, qualora, invece, per inerzia dell'amministrazione, dovessero essere trascorsi i termini per l'interposizione dei ricorsi per revocazione, donde il **"passaggio in giudicato"** delle decisioni in questione (che renderebbero quindi non più impugnabili e definitive tali sentenze), per ragioni di giustizia, codesto Dipartimento DEVE conformarsi alle sentenze in oggetto, posto che l'inottemperanza potrebbe anche configurare i reati di cui agli artt. 328 o 650 del codice penale.

Parimenti, nell'ipotesi appena prospettata, si chiede di essere urgentemente convocati per discutere di misure necessarie a risarcire il personale neo CS 40 % 2007 dei danni subiti, nonché, eventualmente volte a garantire il mantenimento della qualifica (con diversa decorrenza giuridica) per coloro del concorso a CS 40% 2007, che avrebbero comunque avuto il passaggio di qualifica nella successiva tornata concorsuale per il 60% 2008, fermo restando che non possono certo pagare i colleghi gli sbagli di dirigenti incapaci di questa amministrazione.

Quanto sopra va inoltre definito urgentemente, prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, anche quelle in deroga a capo reparto, poiché i posti da capo squadra che si dovessero liberare a seguito dei passaggi a capo reparto 2006-2007-2008 determinano inevitabilmente analoghe carenze di capo squadra negli anni 2006-2007-2008, che stando alle norme attuali andrebbero verosimilmente ripartiti per il 60 e 40 per cento, tra le rispettive graduatorie dei medesimi anni (quelle in vigore).

Si resta in attesa, con riserva di ulteriori azioni.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi